

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles — Belgio) — Office national de l'emploi (ONEm)/M, M/Office national de l'emploi (ONEm), Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC)

(Causa C-284/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articoli 45 TFUE e 48 TFUE — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 15, paragrafo 2 — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 67, paragrafo 3 — Previdenza sociale — Indennità di disoccupazione destinata a integrare i redditi di un impiego a tempo parziale — Concessione di tale prestazione — Compimento di periodi di occupazione — Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione — Computo dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti in forza della legislazione di un altro Stato membro)

(2016/C 211/26)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Office national de l'emploi (ONEm), M

Convenuti: M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC)

Dispositivo

- 1) L'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro neghi la totalizzazione dei periodi di occupazione necessar[i] al fine di poter beneficiare di un'indennità di disoccupazione destinata a integrare i redditi di un impiego a tempo parziale, nel caso in cui l'occupazione in tale impiego non sia stata preceduta da alcun periodo di assicurazione o di occupazione in tale Stato membro.
- 2) Dall'esame della seconda questione sollevata non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 594/2008.

⁽¹⁾ GU C 279 del 24.8.2015.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen — Germania) — Esecuzione di mandati d'arresto europei nei confronti di Pál Aranyosi (C-404/15), Robert Căldăraru (C-659/15 PPU)

(Cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d'arresto europeo — Motivi di rifiuto dell'esecuzione — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 4 — Divieto di trattamenti inumani o degradanti — Condizioni di detenzione nello Stato membro emittente)

(2016/C 211/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

Parti nel procedimento principale

Pál Aranyosi (C-404/15), Robert Căldăraru (C-659/15 PPU)

Dispositivo

Gli articoli 1, paragrafo 3, 5 e 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che, in presenza di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione per quanto riguarda le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, l'autorità giudiziaria di esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, se sussistono motivi seri e comprovati di ritenere che la persona colpita da un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena privativa della libertà, a causa delle condizioni di detenzione in tale Stato membro, corra un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in caso di consegna al suddetto Stato membro. A tal fine, essa deve chiedere la trasmissione di informazioni complementari all'autorità giudiziaria emittente, la quale, dopo avere richiesto, ove necessario, l'assistenza dell'autorità centrale o di una delle autorità centrali dello Stato membro emittente ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro, deve trasmettere tali informazioni entro il termine fissato nella suddetta domanda. L'autorità giudiziaria di esecuzione deve rinviare la propria decisione sulla consegna dell'interessato fino all'ottenimento delle informazioni complementari che le consentano di escludere la sussistenza di siffatto rischio. Qualora la sussistenza di siffatto rischio non possa essere esclusa entro un termine ragionevole, tale autorità deve decidere se occorre porre fine alla procedura di consegna.

(¹) GU C 320 del 28.9.2015.
GU C 59 del 15.2.2016.

Impugnazione proposta il 12 febbraio 2016 dalla Continental Reifen Deutschland GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell'8 dicembre 2015, causa T-525/14, Compagnie générale des établissements Michelin/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-84/16 P)

(2016/C 211/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Continental Reifen Deutschland GmbH (rappresentanti: S.O. Gillert, K. Vanden Bossche, B. Köhn-Gerdes, J. Schumacher, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Compagnie générale des établissements Michelin

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare integralmente la sentenza del Tribunale dell'8 dicembre 2015, nella causa T-525/14;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso riesamini il grado di carattere distintivo intrinseco dei segni controversi, inclusi gli elementi di cui tali segni sono composti, nonché il grado di somiglianza tra detti segni; e